

i') Contratto collettivo 12 febbraio 2008 ¹⁾

Contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2005-2008 per la parte giuridica e per il periodo 2007-2008 per la parte economica

1)Pubblicato nel Suppl. n. 3 al B.U. 26 febbraio 2008, n. 9.

TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO

Capo IV Tutela e sostegno della maternità e della paternità

Art. 47 (Congedo straordinario per la malattia del figlio)

(1) Per ogni figlio/a in stato di malattia spetta, fino al 14 anno di vita dello stesso, un congedo straordinario retribuito a favore dei genitori di complessivamente 60 giorni lavorativi, anche frazionabili in ore. A tal fine il genitore interessato presenta apposita domanda, corredata di certificazione medica attestante lo stato di malattia. ¹⁷⁾

(1/bis) Detto congedo straordinario può essere usufruito anche per accompagnare i figli a visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, con l'onere da parte del genitore interessato di presentare la relativa attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura che ha svolto la visita o la prestazione o trasmessa da quest'ultima in forma digitale. E' facoltà dell'amministrazione richiedere un'apposita prescrizione medica. ¹⁸⁾

(2) I genitori possono fruire contemporaneamente del predetto congedo straordinario in caso di grave malattia del figlio e nell'ambito del contingente complessivo.

(3) La malattia del bambino che dia luogo al ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta scritta del genitore, il decorso delle ferie ordinarie in godimento.

(4) Il congedo straordinario spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

(5) Il presente articolo trova applicazione anche nei confronti dei figli adottati, in affidamento preadottivo o temporaneamente affidati entro i 14 anni dall'ingresso del minore in famiglia fino al compimento della maggiore età. Per figli con disabilità il presente articolo viene applicato fino al raggiungimento della maggiore età. ¹⁹⁾

17)L'art. 47, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 7, comma 1, del contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, e successivamente così sostituito dall'art. 9, comma 1, del contratto collettivo intercompartimentale 18 novembre 2024.

18)L'art. 47, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 7, comma 2, del contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016.

19)L'art. 47, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 2, del contratto collettivo intercompartimentale 18 novembre 2024.

Art. 48 (Adozione ed affidamento)

(1) I congedi di maternità, di paternità e parentali, nonché i riposi giornalieri trovano applicazione anche in connessione con l'adozione, con l'affidamento preadottivo e con l'affidamento temporaneo secondo la disciplina prevista dal presente contratto e nel rispetto dei particolari limiti di età e di fruizione previsti dalla legge statale